

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 28/06/2019 DEI SOCI DEL

CIRCOLO ARCI AURORA - APS - Piazza Sant'Agostino 22 AR C. F. 92005020518



Nell'anno 2019, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 17.30 in seconda convocazione, presso la sede sociale di Arezzo (AR), Piazza Sant'Agostino 22, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione Circolo Arci Aurora - APS, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

4. Presentazione del rendiconto 2018 e preventivo 2019;
5. Nomina consiglio Direttivo;
6. Approvazione modifica dello statuto sociale per adeguamento al d. lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore;

Viene proposto quale presidente dell'assemblea il socio Nenci Sergio che indica quale segretario verbalizzante il socio Ruberto Chiara. L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il presidente verificata la presenza del numero dei soci previsto dallo statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie, dichiara la stessa validamente costituita con n. 24 presenti su n. 230 iscritti.

1. Il presidente ringrazia gli intervenuti alla riunione e coloro che nel corso dell'anno 2018 partecipando alle attività culturali e ricreative hanno contribuito alla realizzazione e positiva conclusione di tutte le rassegne in programma. Il presidente presenta il rendiconto dell'anno 2018 per un totale di € 34.639,57 non si rilevano utili, i soci all'unanimità dei presenti lo approvano. Circa il preventivo 2019 il presidente propone un budget di € 35.000,00 che i soci presenti approvano all'unanimità.


2. Il presidente ringrazia ciascun componente del Consiglio Direttivo giunto al termine del proprio mandato. L'unione che si è creata tra i membri ha contribuito ad una gestione serena e collaborativa che il presidente augura potersi rinnovare ulteriormente. Il presidente procede ad illustrare la proposta relativa alle candidature pervenute per la composizione del Consiglio Direttivo per il triennio 2019/2021. Il presidente procede alla lettura dei seguenti nominativi:

Nenci Sergio
Barbagli Francesca
Culò Cettina
Incoronato Bartolo
Innocenti Luca
Non essendo pervenute ulteriori proposte si passa alla votazione per alzata di

mano. La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

Risultano così eletti i seguenti nominativi:


Barbagli Francesca
Nenci Sergio





Culò Cettina
Incoronato Bartolo
Innocenti Luca

3. Passando al punto 3 dell'o.d.g. il presidente illustra, a seguire, la proposta di modifica dello statuto sociale per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, d. lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101 del medesimo testo di legge. A tal fine, il presidente richiama l'iscrizione dell'associazione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale da ultimo confermata, ai sensi dell'art. 7, della legge 383/2000, con D. D. n. 329 del 23/12/2015. Il presidente dell'assemblea dà lettura dello statuto soffermandosi sulle modifiche proposte in adeguamento al Codice del Terzo Settore. Poste in votazione le modifiche statutarie, l'assemblea le approva all'unanimità, delegando il presidente dell'associazione a compiere le dovute incombenze ai fini della registrazione dello statuto modificato. Lo statuto approvato viene allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante.

Non avendo null'altro da deliberare alle ore 19.15 l'assemblea viene dichiarata chiusa. Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente


Il Segretario



Director
General

L'associazione avente denominazione " Circolo ARCI Aurora – APS ", è un'associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 " Codice del Terzo settore " e sue successive modifiche, aderente ad ARCI APS. L'associazione è stata costituita in data 25/02/1986. L'associazione ha durata a tempo indeterminato. L'associazione ha sede legale in Arezzo Piazza Sant'Agostino 22. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune non comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione non l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua registrazione efficace, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

Articolo 1 – denominazione sede e durata

"Associazione Circolo ARCI Aurora – APS"

Statuto dell'associazione

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apertivo, a carattere volontario, democratico e antifascista. Scopo principale dell'associazione è promuovere la socialità, il mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità.

L'associazione è costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, al fine di svolgere attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

In particolare sono attività dell'associazione:



- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;

- attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;

- attività ricreative e di socializzazione per anziani;

- attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;

- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;

- attività di educazione alla cittadinanza;

- attività formative, educative, divulgative sulla storia contemporanea, la Resistenza, il regime fascista nonché sulla Costituzione Italiana e sui contenuti;

- promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali teatro, musica, presentazione di libri, film;

- promozione e sviluppo delle reti di comunità;

- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;

- attività di beneficenza, sostegno e progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;

- attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;

- promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;

- attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, organizzazione di eventi sportivi nelle discipline del calcio e del ciclismo;

- ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso della comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica.

L'associazione si impegna ad agire per il contrasto di ogni forma di odio e per la pratica dei doveri di solidarietà. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alimentare e bevande per i propri soci, quale momento ricreativo e di socialità strettamente complementare alle attività di interesse generale di cui ai precedenti paragrafi ed in maniera conforme alla disciplina di legge vigente in materia.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d. lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere aperto dell'associazione

Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore.

Articolo 6 – azione disciplinare

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento. I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo articolo 14. Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori deliberazioni degli organismi dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della stessa. Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo.

Articolo 5 – diritti e doveri del socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6;
- recesso.

Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati.

Articolo 4 – perdita della qualifica di socio

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con esplicita dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori deliberazioni degli organismi sociali. Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci. La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che siano stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto al voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno dieci giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine spetta all'assemblea dei soci:

- eleggere gli organismi sociali nonché dell'organo di controllo e revisione;
- approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti ad esso connessi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Articolo 8 – l'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che siano stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto al voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno dieci giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine spetta all'assemblea dei soci:

- eleggere gli organismi sociali nonché dell'organo di controllo e revisione;
- approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti ad esso connessi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Articolo 7 – democrazia e partecipazione

Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 dello statuto ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi motivi, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello della comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali. E' espressamente previsto il principio del voto singolo.

Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.

Salvo quanto previsto dall'art. 9, l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro dei verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'associazione per un periodo di almeno 10 giorni e successivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 9 – modificazione dell'atto costitutivo e del regolamento e scioglimento e dell'associazione

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto nonché per l'adozione o la modifica del regolamento sociale. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta.

Per le deliberazioni di modifica consistente nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole alla maggioranza di questi ultimi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, d. lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia analoghi finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 10 – il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. E' eletto dall'assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dall'assemblea.

I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permangono in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 c.c.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palese. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tessieramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i

Il presidente pro tempore ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Articolo 12 – il presidente ed il vice presidente

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive. È facoltà del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio, dichiarare decaduti o dimissionari i soci risultanti esclusi all'elezione del consiglio e secondo l'ordine dei voti ricevuti. Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti. In tutti i casi in cui i risultati decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta scadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 11 – dimissioni del consigliere e operatività del consiglio

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

prova che i terzi ne erano a conoscenza.

non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si ha il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed qualsiasi titolo;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;
- specificamente individuati;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri tesseramento;
- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del d. lgs. 117/2017;
- predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi secondo quanto previsto dall'art. 13, d. lgs. 117/2017;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- eleggere il presidente ed il vice presidente;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;

Il consiglio direttivo ha il compito di stabilire, ove necessario, contenuti e regole. I suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti. L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfettari.

Articolo 15 – volontari e volontariato

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- libro degli associati;
- libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto a farne richiesta scritta al consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicazione accettata della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

Articolo 14 – libri sociali

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli artt. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, sarà nominato organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30, d. lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 – organo di controllo e di revisione

Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, dirige l'attività del consiglio direttivo ed esegue le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzare per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le motivazioni. Il vice presidente, è eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Articolo 16 – lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 17 – risorse economiche a sostegno dell'associazione

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18 – patrimonio e divieto di distribuzione di utile

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- eventuali eccedenze degli esercizi annuali;

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitali a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 – esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del consiglio direttivo. Il bilancio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi dell'art. 13, d. lgs. 117/2017, deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 – disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Arezzo, 28/06/2019

Letto, approvato e sottoscritto

Manfredo
Carullo



Registrazione N. 2216
Vol. 23 Serie 3
Perotti Euro
Leg. Il Direttore
Sede